



Circolare n. 47

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE - "UGO MURSIA"-CARINI
Prot. 0017641 del 01/10/2024
IV (Uscita)

Carini, 30/09/2024
A Istituto di Istruzione Superiore "Ugo Mursia"
Alla D.S.G.A.
Al I e II Collaboratore del D.S.
Ai docenti responsabili di plesso
Al personale docente
Al personale ATA
Al personale non docente
Alle famiglie
Agli alunni
All'albo online del sito web d'istituto

Oggetto: disposizioni inerenti il divieto di fumo a scuola.

Con la presente si richiama l'attenzione delle persone in indirizzo sull'importanza del rispetto del divieto di fumo all'interno della scuola, nonché della vigilanza da parte del personale affinché la normativa venga rispettata. Si ricorda che all'interno dell'istituto vige il divieto assoluto di fumare sia sigarette tradizionali che sigarette elettroniche.

Si fa presente a tale riguardo che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e la scuola, in qualità di comunità educante, è chiamata ad impegnarsi per diffondere abitudini sane volte a tutelare il benessere e la salute degli studenti e a far sì che acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013, il divieto di fumo è esteso, oltre che ai locali al chiuso, anche a tutte le aree esterne di pertinenza della scuola, quali aree verdi, cortile, locali adibiti alla pratica sportiva, laboratori e ogni altro luogo interno alle recinzioni della sede dell'Istituto. Il divieto si estende a tutto il personale scolastico, le studentesse e gli studenti, nonché ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree sopra citate.

Conformemente a quanto prescritto dall'art. 4 del D.L. 12/09/2013, n. 104, chiunque violi tale divieto è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 27,50 a € 275,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.



Sede Principale: Via Trattati di Roma n. 6 – 90044 – Carini (PA)

Succursale: Via Renda n. 38 – 90044 – Carini (PA)

Sede staccata: Piazza Matrice – 90040 – Capaci (PA)

Codice fiscale: 97039720822 – Sito web: www.iismursia.edu.it

Mail: pais004009@istruzione.it – PEC: pais004009@pec.istruzione.it



Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 €.

I dipendenti della scuola, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Per gli studenti che saranno sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie a carico dei genitori stessi.

Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale n. 4903 intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto di Istruzione Superiore "Ugo Mursia"). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto all'attenzione della D.S.G.A.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando al Dirigente o in Vicepresidenza, con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge anche mediante l'identificazione degli studenti che violano le predette disposizioni.

In caso di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi delle presenti disposizioni, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- a) accertare l'infrazione;
- b) accertare l'età del trasgressore;
- c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento.

Se il trasgressore è maggiorenne potendo dar luogo a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, non potendo procedere alla contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso.

L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, sul verbale in luogo della dichiarazione del trasgressore andrà apposta la nota relativa all'accaduto.



Sede Principale: Via Trattati di Roma n. 6 – 90044 – Carini (PA)

Succursale: Via Renda n. 38 – 90044 – Carini (PA)

Sede staccata: Piazza Matrice – 90040 – Capaci (PA)

Codice fiscale: 97039720822 – Sito web: www.iismursia.edu.it

Mail: pais004009@istruzione.it – PEC: pais004009@pec.istruzione.it



*Istituto di Istruzione Superiore
"Ugo Mursia"*

Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane

Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera



Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Palermo, che provvederà in merito.

Si confida nella massima collaborazione e nel rispetto delle suddette disposizioni da parte di tutta la comunità educante.

**Il Dirigente Scolastico
(Dott. Roberto Arancio)**



Sede Principale: Via Trattati di Roma n. 6 – 90044 – Carini (PA)

Succursale: Via Renda n. 38 – 90044 – Carini (PA)

Sede staccata: Piazza Matrice – 90040 – Capaci (PA)

Codice fiscale: 97039720822 – Sito web: www.iismursia.edu.it

Mail: pais004009@istruzione.it – PEC: pais004009@pec.istruzione.it